**REGOLAMENTO DELLA FENEALUIL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SULLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA IN FAVORE DI DIRIGENTI SINDACALI IN ASPETTATIVA, DISTACCO O CUMULO DI PERMESSI**

**PREMESSA**

Con la Circolare n. 129 del 04/10/2019 (di seguito per brevità la Circolare), l’INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (di seguito per brevità INPS ovvero Istituto) ha provveduto ad adeguare le disposizioni amministrative dallo stesso precedentemente emanate per la regolazione della contribuzione facoltativa di cui all’art. 3, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (c.d. “contribuzione aggiuntiva”), a favore dei lavoratori collocati in aspettativa o distacco, in quanto chiamati a ricoprire cariche sindacali.

In linea con la predetta Circolare n. 129 del 04/10/2019, il presente Regolamento stabilisce i criteri e le procedure mediante le quali la FENEALUIL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ potrà richiedere all’Istituto l’autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, per gli emolumenti e le indennità corrisposti dalla medesima FENEALUIL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, conformemente con quanto stabilito nella Circolare n. 129 del 04/10/2019, alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti, per incarichi conferiti anche precedentemente alla data di pubblicazione della suddetta Circolare INPS.

**ART. 1 – Destinatari**

Sono destinatari del presente regolamento:

* Lavoratori in aspettativa sindacale chiamati a ricoprire le cariche sindacali previste dall’art. 3 comma 2 del D. Lgs 564/1996;
* Lavoratori collocati in distacco sindacale o permesso cumulato con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro (art. 3, comma 6, del D. Lgs. 564/1996).

In relazione a quanto previsto dalla Circolare, in merito ai lavoratori di cui all’art. 3 commi 5 e 6 del D. lgs. n. 564/1996 è stato specificato che, ai fini dell’individuazione in termini generali ed in via preventiva degli emolumenti che rilevano anche per il computo della c.d. quota A) di pensione è necessario che ricorrano entrambi i caratteri della “fissità” e “continuità”.

Il carattere della “fissità” è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti per lo svolgimento dell’incarico, risultante dall’atto ufficiale di attribuzione ovvero dalla delibera sindacale, è determinata nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento per la specifica carica ed è costante per tutto il periodo di durata dell’incarico.

Il carattere della “continuità” è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità, come sopra individuati, è stata versata, per l’intera durata dell’incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena.

**ART. 2 – Cariche Sindacali**

Nella FENEALUIL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ le cariche sindacali di cui all’art. 31 della Legge n. 300/1970 sono individuabili all’art. \_\_\_\_\_\_\_ del vigente Statuto, e sono:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ART. 3 – Durata delle Cariche sindacali**

Le cariche sindacali, statutariamente previste e richiamate all’art. 2 del presente Regolamento, hanno una durata di norma coincidente con il quadriennio che va da un congresso al congresso successivo.

**ART. 4 – Base di calcolo della contribuzione aggiuntiva**

Con riguardo all’aspettativa sindacale non retribuita, la base di calcolo della contribuzione aggiuntiva è determinata dall’eventuale differenza fra il compenso erogato dalla FENEALUIL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e la retribuzione di riferimento per l’accreditamento della contribuzione figurativa.

Nel caso di distacco sindacale retribuito dal datore di lavoro, la misura della contribuzione aggiuntiva è calcolata sull’intero importo degli emolumenti e delle indennità corrisposte dalla FENEALUIL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al lavoratore distaccato.

La contribuzione aggiuntiva di cui al D. Lgs. 564/1996 non afferisce a compensi percepiti in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

**ART. 5 – Massimali dei compensi previsti per le cariche sindacali ricoperte**

Il compenso massimo che può essere erogato per le cariche sindacali previste dall’art. 3 comma 2 del D. Lgs 564/1996, meglio specificate all’art. 2 del presente Regolamento[[1]](#footnote-1) è stabilito nella tabella che segue:

|  |  |
| --- | --- |
| **CARICHE SINDACALI** | **COMPENSO ANNUO MASSIMO PREVISTO** **(IMPONIBILE PREVIDENZIALE)** |
|  | € |
|  | € |
|  | € |
|  | € |
|  | € |
|  | € |
|  | € |

**Al raggiungimento dei compensi massimi sopra indicati concorrono altri eventuali redditi da lavoro dipendente e/o da pensione.**

**ART. 6 – Modalità operative**

La FENEALUIL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a seguito delle delibere della Segreteria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con cui si fissano i compensi individuali attribuiti a ciascun dirigente sindacale, inoltrerà all’Istituto, nei termini fissati, la richiesta di autorizzazione per ogni lavoratore per il quale si intenda versare la contribuzione aggiuntiva, indipendentemente dalla gestione previdenziale (Gestione pubblica, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Fondi speciali) alla quale risulta iscritto il lavoratore interessato.

Alla richiesta di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

* Regolamento vigente adottato;
* Atto ufficiale di attribuzione incarico sindacale con indicazione della durata e dell’importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato (Allegato 1);
* Certificazione Unica;
* Per i dipendenti pubblici, certificazione attestante la retribuzione figurativa presa a base per il calcolo dell’imponibile contributivo nei casi di aspettativa non retribuita.

**ART. 7 – Automaticità delle prestazioni**

Il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’articolo 2116 c.c. non trova applicazione nelle fattispecie di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 564/1996. Infatti, la copertura contributiva nasce, in entrambe le fattispecie, solo a seguito di domanda (facoltativa) inoltrata dalle Organizzazioni sindacali (ed in presenza di tutti gli altri requisiti normativamente previsti), per quanto qui interessa dalla FENEALUIL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che esercita - in applicazione di norme interne all’Organizzazione medesima – una facoltà, in accordo con il rappresentante sindacale destinatario della contribuzione.

Si deve inoltre considerare che la contribuzione aggiuntiva non è commisurata a retribuzioni corrisposte in forza di un rapporto di lavoro subordinato, ma ad emolumenti e indennità per attività di rappresentanza della FENEALUIL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ART. 8 – Modifica del regolamento**

Il presente Regolamento mira a chiarire e ad attuare quanto disposto dalla Circolare INPS n. 129 del 04/10/2019 e richiama, oltre alla predetta Circolare, tutta la normativa vigente in materia di contribuzione aggiuntiva.

Eventuali modifiche normative della disciplina saranno parte integrante del presente Regolamento.

**ATTRIBUZIONE DI INCARICO SINDACALE**

La Segreteria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ai sensi del Regolamento FENEALUIL \_\_\_\_\_\_\_\_\_ sulla contribuzione aggiuntiva approvato in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**ATTRIBUISCE**

al Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, componente del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per lo svolgimento degli incarichi sindacali ad esso/a affidati, un compenso annuo (imponibile previdenziale) pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_/00 euro), che sarà corrisposto in rate mensili fisse e continuative.

Si comunica che il Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ resterà in carica presumibilmente per quattro anni o comunque sino allo svolgimento del prossimo Congresso Nazionale della FENEALUIL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Roma, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 La Segreteria \_\_\_\_\_\_\_ FENEALUIL \_\_\_\_\_\_

(Allegato 1)

1. Cfr. art. \_\_\_\_\_\_\_ – Organi, dello Statuto della FENEALUIL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ approvato dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. [↑](#footnote-ref-1)